



Comune di **CORNATE D'ADDA**

Provincia di Monza Brianza

Ordinanza n. 28

OGGETTO : Accesso libero degli animali in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico e nei pubblici esercizi.

IL SINDACO

del Comune di Cornate d'Adda

PREMESSO :

- che la materia della tutela degli animali d'affezione è sempre più sentita dalla cittadinanza e nell'azione di governo, come dimostra la recente ratifica, avvenuta in data 27 ottobre 2010, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987;

- che il Ministro del Turismo ha promosso campagne volte a favorire l'accesso degli animali da compagnia all'interno delle strutture ricettivo-turistiche, nonché la sottoscrizione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) dell'Accordo quadro del 23 settembre 2010, nell'ambito del quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), le Parti s'impegnano a sottoscrivere Accordi attuativi destinati a sviluppare "specifiche iniziative di promozione e attuazione sul territorio italiano della campagna del Ministro "Welcome Turisti a 4 zampe" finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica per quanti viaggiano con animali al seguito."

VISTO :

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320, recante "Regolamento di Polizia veterinaria"

- la legge 189/2004 sul divieto di maltrattamento degli animali e sull'abbandono di animali domestici,

- l'Ordinanza ministeriale 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

CONSIDERATO :



Comune di **CORNATE D'ADDA**

Provincia di Monza Brianza

- che i Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree aperte pubblico, individuare mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali domestici sotto la sorveglianza del responsabile o detentore.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, si dispone quanto segue:

1. Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici, i giardini e i parchi.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola.
3. Qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore.
4. Gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 non sussistono nei confronti delle persone diversamente abili sostenute da cani addestrati.

2. Accesso degli animali negli esercizi pubblici.

1. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico l'accesso di coloro che, a qualsiasi titolo, conducono gli animali è libero, fatto salvo l'utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale. Il titolare di un esercizio può presentare all'ufficio competente motivata istanza di autorizzazione per limitare l'accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico sanitaria sussistenti nel caso di specie; in caso di accoglimento dell'istanza l'esercente deve apporre specifico avviso.
2. E' fatto comunque divieto agli esercizi commerciali di esporre in vetrina animali.
3. Fermo il divieto di accesso di animali nei luoghi sensibili (ospedali, asili e scuole), ne è consentito l'accesso nelle case di riposo in caso di ricovero del proprietario o detentore.

3. Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale.
2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, utilizzando la museruola ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri.



Comune di **CORNATE D'ADDA**

Provincia di Monza Brianza

4 Obblighi e sanzioni

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e, per quanto di competenza, di far osservare la presente ordinanza.

2. Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 50,00.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

Dalla residenza Municipale lì, 03 Marzo 2011

IL SINDACO
f.to Avv. Fabio QUADRI